

**GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI GARANZIE FIDEIUSSORIE
CONNESSE ALL'UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE E ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.**

A) TIPI DI FIDEIUSSIONE

- A) fideiussione o polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi connessi al rilascio di concessione di derivazione per l'utilizzo di acque pubbliche, come previsto dal DPGR Piemonte del 29/07/2003 n. 10/R;
- B) fideiussione o polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi connessi alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili autorizzata, secondo l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

Nel caso degli impianti idroelettrici dovrà essere presentata:

- una garanzia del tipo A, prima della sottoscrizione e disciplina della concessione di derivazione al fine di ottenere il rilascio della stessa;
- una garanzia del tipo B nei termini previsti dall'autorizzazione (in genere entro la data di inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto) e secondo l'importo in essa fissato.

Nel caso A la garanzia è costituita in luogo di un deposito cauzionale di importo equivalente, che rimane una possibile opzione per il concessionario.

B) IDONEITA' DEI SOGGETTI CHE PRESTANO FIDEIUSSIONE

Come stabilito dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 la cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, può essere sostituita:

- da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito;
- da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

I requisiti di tali soggetti possono essere verificati dagli elenchi pubblicati sui siti internet rispettivamente della Banca d'Italia e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni ([IVASS](#)),

C) DURATA DELLA GARANZIA

Il soggetto titolare della concessione/autorizzazione è tenuto a mantenere in essere una garanzia fideiussoria:

- a) nel caso della concessione di derivazione, per tutta la durata della stessa (in genere 30 anni) più almeno 6 mesi per le verifiche da parte dell'autorità competente;
- b) nel caso degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi.

Tale condizione può essere soddisfatta mediante un'unica fideiussione prestata nel caso a) per l'intera durata della concessione più 6 mesi e nel caso b) sino a esplicita liberazione ad avvenuta dismissione dell'impianto.

Comunque, in considerazione delle notevoli difficoltà da parte dei soggetti autorizzati e dei concessionari a farsi rilasciare fideiussioni di tali durate, potranno essere accettate anche garanzie finanziarie di durata non inferiore a sette anni da rinnovarsi esplicitamente di volta in volta entro il quinto anno a cura del soggetto titolare della concessione/autorizzazione (5 anni + 2 anni).

D) REQUISITI CONTRATTUALI

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente garantito e senza bisogno del preventivo consenso del contraente.

Non possono essere accettate garanzie contenenti clausole che pongano a carico della amministrazione beneficiaria adempimenti non previsti da norme di legge o che pregiudichino le possibilità di attivazione della garanzia, quali ad esempio:

- obbligo di comunicare entro un certo termine fatti di cui l'amministrazione venga a conoscenza, pena l'inesigibilità della garanzia;
- divieto per il beneficiario di concludere transazioni con il contraente o obbligo di seguire le indicazioni della Società garante nelle azioni verso il contraente;
- obbligo di escutere prioritariamente eventuali altre garanzie sussistenti verso il contraente;
- obbligo di concordare con il garante l'importo da liquidare in caso di attivazione della garanzia;
- obbligo per l'amministrazione beneficiaria di provvedere al pagamento di premi o commissioni in luogo del contraente inadempiente, pena la cessazione della garanzia.

E) FORMA DELLA GARANZIA

La fideiussione va presentata all'Ente garantito per l'accettazione in originale, firmato da Fideiussore e Contraente e accompagnato da copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori.

La fideiussione potrà anche avere forma di documento informatico, non modificabile, sottoscritto da tutti i soggetti interessati con firma digitale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Le polizze fideiussorie, che devono essere sottoscritte anche dal beneficiario per accettazione, se in forma cartacea vanno presentate in almeno 3 esemplari originali, uno di quali sarà trattenuto agli atti e gli altri restituiti al contraente.

Si consiglia in ogni caso le società a sottoporre preventivamente le bozze di garanzia ai nostri uffici per una valutazione prima della stipula.

F) SCHEMI TIPO

Al fine di assistere le imprese nella stipula delle garanzie da prestare a favore della Provincia e mirando a rendere più semplici e celeri i relativi controlli, si mettono a disposizione tre **schemi-tipo di riferimento**.

Essi sono redatti in previsione del caso più complesso, ossia quello in cui la garanzia sia prestata per periodi parziali rispetto alla durata della concessione o autorizzazione di riferimento, ma potranno essere comunque utilizzati, modificando opportunamente gli articoli 3 e 4, anche ove si intenda coprire interamente tali durate con un'unica fideiussione.

- A1** Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione o polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche (Reg. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.) - PER CONCESSIONI GIÀ RILASCIATE.
- A2** Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione o polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche (Reg. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.) - PER NUOVE CONCESSIONI.

NOTA:

- *Lo schema A1 va utilizzato solo per le concessioni già rilasciate (ad esempio in caso di trasferimento di utenza o di sostituzione/adeguamento della garanzia).*
 - *Lo schema A2 va invece sempre utilizzato per costituire la garanzia in vista del rilascio di una nuova concessione.*
- B** Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fideiussione o polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi connessi alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03)

Le garanzie redatte secondo schemi diversi saranno valutate caso per caso e potranno essere accettate purché rispettino i requisiti di cui ai precedenti paragrafi da B) a E).